

creto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che la società MM S.p.a., interamente partecipata dal Comune di Milano, gestisce il servizio idrico integrato nello stesso comune, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inizialmente stipulata con l'Azienda speciale quale autorità d'ambito territoriale ottimale della Città di Milano;

Considerato, inoltre, che la società MM S.p.a. ha gestito il servizio di acquedotto e la fatturazione dei consumi del servizio idrico integrato anche nel Comune di Corsico, fino al 31 dicembre 2022, sulla base di convenzione stipulata tra i Comuni di Milano e di Corsico;

Viste le note n. 71433 del 28 dicembre 2022, n. 2911 del 17 gennaio 2023 e n. 15860 del 15 marzo 2023, con le quali MM S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato ed ha fornito la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 201032 del 18 luglio 2023;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da MM S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società MM S.p.a., interamente partecipata dal Comune di Milano, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato, derivanti dalla gestione del servizio nel predetto comune.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società MM S.p.a., relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato, derivanti dalla gestione del servizio nel Comune di Corsico, effettuata fino al 31 dicembre 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2023

Il Vice Ministro: LEO

23A05289

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 settembre 2023.

Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r), 117, comma 3 e 118 della Costituzione;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;

Visto l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare il relativo Titolo II, articoli 8 e seguenti, dedicati alla disciplina delle prestazioni sanitarie;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 23 marzo 2005, che istituisce una serie di adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle regioni e delle province autonome (rep. atti n. 2271/CSR);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 dicembre 2012, sul documento recante «Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la salute 2010/2012 (rep. atti n. 259/CSR);

Considerato che la predetta intesa del 20 dicembre 2012 prevede, tra l'altro, l'istituzione del tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, con finalità di costituire riferimento e supporto alle regioni e province autonome per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento istituzionale;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in



data 19 febbraio 2015, in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (rep. atti n. 32/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019 concernente il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 2019, n. 138;

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha sostituito l'art. 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera b), n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, relativo alla «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», ai sensi del citato articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Considerato che la Conferenza della regioni e delle province autonome, con la nota del 7 settembre 2023 (prot. n. 5726/C7SAN) rappresenta la necessità di prevedere una proroga di sei mesi del termine di cui all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, al fine di dare piena attuazione alla disciplina;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (rep. atti n. 230);

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro della salute
19 dicembre 2022*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», è prorogato al 31 marzo 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A05458

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 settembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio autotrasporti lughesi Fincon.A.L. soc. coop. a r.l. oppure in forma abbreviata Fincon.al. S.c.r.l.», in Lugo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministro delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2000, con il quale la società cooperativa «Consorzio autotrasportatori Lughesi Fincon.A.L. soc. coop. a r.l. oppure in forma abbreviata Fincon.A.L. S.c.r.l.», con sede in Lugo (RA) (codice fiscale n. 01389900398), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Lazzari, il rag. Paolo Malaguti e l'avv. Roberto Ricci ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2008, n. GAB/1171, con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato nominato Commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione del rag. Paolo Malaguti, deceduto;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 10/2008, con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato sospeso dalla carica di commissario liquidatore della procedura in questione per la durata di un anno ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241/1990;

Visto il successivo decreto ministeriale del 27 giugno 2012, n. 474/2012, con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato revocato dalla carica di commissario liquidatore dell'ente in oggetto;

Visto il decesso del dott. Massimo Lazzari, avvenuto in data 30 giugno 2013;

